

Banche. Non rileva per i tassi antiusura

Commissione di massimo scoperto promossa

Edoardo Staunovo Polacco

■ La **commissione di massimo scoperto** (Cms) applicata dalle banche fino al **31 dicembre 2009 è legittima** e non va conteggiata nella verifica del rispetto delle soglie usura. È quanto stabilito dalla Prima sezione civile della **Corte di cassazione** con la sentenza n. 12965/2016, depositata in data 22 giugno 2016.

I giudici, dopo avere ripercorso l'origine, la natura di tali commissioni e gli interventi legislativi succedutisi, a partire dal 2009, per regolamentarne e limitarne l'applicazione, ne riconoscono in primo luogo la legittimità. Rilievo centrale, a tal fine, è attribuito all'articolo 2-bis della legge n. 2/2009 il quale, disciplinando la materia, pure omettendo ogni definizione più puntuale della Cms, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla a censura sotto il profilo della mancanza di causa.

Quanto poi all'inclusione delle Cms fra le componenti di calcolo ai fini dei tassi soglia, la Corte rammenta il possibile conflitto fra i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse che, fino al secondo semestre 2009, escludevano la Cms dal calcolo del Tegn, recependo le istruzioni della Banca d'Italia, e l'articolo 644, comma 4, del Codice penale. Tale conflitto era stato risolto dalle Sezioni penali della Cassazione (sentenza 12.2.2000 n. 12028 e successive), nel senso della prevalenza della norma penale, con la conseguenza che anche le Cms avrebbero dovuto essere conteggiate.

La Prima sezione civile smentisce tale interpretazione, sulla base di due argomenti. Il primo è che la nuova disciplina in tema di Cms

introdotta dalla legge n. 2/2009 non contiene un chiaro regime di diritto intertemporale rivolto al periodo precedente alla sua entrata in vigore. Ad avviso dei Giudici civili, contrariamente a quanto sostenuto dalle

Sezioni penali, essa non assume carattere di interpretazione autentica dell'articolo 644, comma 4, del Codice penale, ma integra un vero e proprio mutamento innovativo nella disciplina complessivamente intesa, non applicabile retroattivamente. Il secondo è che, nella rilevazione dei tassi usurari, è necessario utilizzare dati tra loro comparabili. Deve esservi quindi simmetria tra la metodologia di calcolo del Tegn e quella di calcolo dello specifico Teg contrattuale, sicché, se il raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava è viziato. Dal momento che, fino a tutto il secondo semestre 2009, il Tegn veniva calcolato senza considerare le Cms, non può che pro-

verifica del rispetto delle "soglie usura" nei rapporti di mutuo. In tale ambito il tema da tenere presnete è quello dell'inclusione o esclusione, fra le componenti di calcolo, della maggiorazione della mora; quest'ultima, tuttavia, non è inclusa nel calcolo del Tegn, e per le medesime ragioni di omogeneità dei dati non deve essere conteggiata nelle verifiche sui singoli contratti.

L'IMPATTO

La decisione è destinata a produrre conseguenze sul contenzioso in atto contribuendo a superare la rigidità dei giudici penali

cedersi analogamente nelle ipotesi applicative.

La sentenza è destinata ad avere un impatto comunque rilevante nelle migliaia di controversie che hanno tuttora per oggetto i rapporti di conto corrente bancario. La giurisprudenza di merito sul punto è divisa, anche se il persuasivo ragionamento dei Giudici civili di legittimità tendeva, ultimamente, a prevalere sulle ormai non più recenti indicazioni della Cassazione penale.

Il principio, inoltre, dovrebbe influenzare anche la

